



COMUNE DI NOVA SIRI

(Provincia di Matera)

2° Settore

(Servizi Tecnici per l'Ambiente ed il Territorio e lo Sviluppo Economico)

Largo Dott. Melidoro - 75020 Nova Siri - ☎ 0835/5061 - ☎ 0835/506208 - ☎ 0835/506226

mail: comunenovasiri@rete.basilicata.it - pec: comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it

Nr. 36 del Registro 2024

CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista** la richiesta presentata in data **09.09.2024** ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. nr. **0010661** dal sig. [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] [REDACTED], in qualità di titolare della ditta [REDACTED] con sede a Pomarico (MT) [REDACTED] incaricato dall'avv. PETITO Vittoria giusta delega del Giudice del Tribunale di Matera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - R.G.E. n. 90/2007 del 05/03/2024, inteso ad ottenere il Certificato di Destinazione Urbanistica per i terreni individuati in catasto al Fg. Nr. **23** - P.lle nnr. **191-193-203-205-18-145-15**, Fg. Nr. **39** - P.la nr. **107**, Fg. Nr. **38** - P.lle nnr. **33-34**, Fg. Nr. **24** - P.lle nnr. **96-79-109-70-149-31-145-42-146-148-151-150-147-60-153-62**, Fg. Nr. **36** - P.la nr. **138**;
- Visto** il Vigente Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 59 del 17.10.07;
- Visto** l'art. 30 comma 3, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** l'istruttoria d'ufficio;

CERTIFICA

Che i terreni censiti in Catasto al Foglio di Mappa Nr. **23** - P.lle nnr. **191** (per mq. 2.800 circa)-**193** (per mq. 2.650 circa)-**203-205-18-145-15**, Fg. Nr. **39** - P.la nr. **107**, Fg. Nr. **38** - P.lle nnr. **33-34**, Fg. Nr. **24** - P.lle nnr. **96-79-109-70-149-31-145-42-146-148-151-150-147-60-153-62**, Fg. Nr. **36** - P.la nr. **138** nel vigente Regolamento Urbanistico ricadono in **AREA AGRICOLA DEL TERRITORIO COMUNALE "AGRI"** con i seguenti parametri da osservare nella edificazione:

❖ **AREE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - AGRI -**
(rif. art. 36 N.T.A. del vigente R.U.)

"Tali aree, che costituiscono la gran parte del territorio comunale, sono destinate all'agricoltura intesa come funzione produttiva, ma anche di salvaguardia dell'assetto idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico.

Vi sono consentiti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di salvaguardia dell'habitat naturale:

- abitazioni per coltivatori;
- serbatoi, magazzini, ricoveri, essiccatoi;
- stalle, porcilaie, costruzioni per allevamenti;
- opifici del comparto vinicolo, oleario, lattiero-caseario, della carne e derivati, degli ortaggi e della frutta e derivati, e dei prodotti alimentari in generale, anche se con attività limitata a singole fasi del processo produttivo (dall'inizio della lavorazione all'etichettatura del prodotto finale), con annessa rivendita al consumatore finale, purchè riferiti a produzioni derivanti dai fondi agricoli serviti e con l'obbligo di assoggettare gli edifici destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli al pagamento del costo di costruzione;
- civili abitazioni, limitatamente alla superficie utile esistente e per le quali è possibile anche la sostituzione edilizia;
- ogni altro opificio per attività agricola previsto dalle vigenti norme in materia.

I parametri da rispettare sono i seguenti:

It = 0,03 mc/mq per le abitazioni;
It = 0,07 mc/mq per le altre funzioni;
Lotto minimo = mq. 10.000
Hmax = 7,00 m., salvo maggiori altezze motivate e strettamente necessarie;
Np = 2;
Distacchi da strade: secondo normative nazionali.
Distanza dai confini = 5,00 m.

Potranno, inoltre, essere consentiti, su parere del Consiglio Comunale, interventi di sistemazione naturalistica finalizzati alla valorizzazione dei siti rurali in chiave ludico-sportiva, anche per favorire il decentramento dalla costa delle attività ricreative a servizio del turismo, con indice volumetrico non superiore a 0,03 mc/mq.

Per gli interventi di nuova edificazione non sono ammessi trasferimenti di volumetrie da terreni non contigui e/o di altra proprietà. Inoltre, in relazione alla differenziazione degli usi, le volumetrie derivanti dall'applicazione dei relativi indici di fabbricabilità devono interessare fabbricati distinti.

I progetti devono contenere la simulazione delle trasformazioni prefigurate, anche mediante fotoinserimenti, e prevedere opere di mitigazione e compensazione finalizzate alla tutela delle continuità ecologiche.

Per fondi inferiori a 10.000 mq, comunque superiori ad un minimo di 3.000 mq, è consentita la realizzazione di un fabbricato, da adibire a deposito, di superficie coperta non superiore a 100 mq e ad un solo livello, sulla base del fabbricato tipo individuato dal U.T.C."

Che i terreni censiti in catasto al Foglio di Mappa Nr. **23** - P.lle nrr. **191** (per mq. 3.548 circa)-**193** (per mq. 1.305 circa) nel vigente Regolamento Urbanistico ricadono in **AREE AGRICOLE RESIDENZIALI - "AR"** con i seguenti parametri da osservare nella edificazione:

❖ **AREE AGRICOLE RESIDENZIALI - AR -**
(rif. art. 37 delle N.T.A. del vigente R.U.)

"In tali aree, appartenenti all'Ambito Extraurbano, sono consentiti i medesimi interventi previsti per le zone AGRI, ma con la possibilità di abitazioni anche per non coltivatori e nel rispetto dei seguenti parametri:

It = 0,03 mc/mq per le abitazioni;
It = 0,03 mc/mq per le altre funzioni;
Lotto minimo = 5.000 mq;
Hmax = 5,00 m., salvo maggiori altezze motivate e strettamente necessarie;
Np = 1 + mansarda;
Distacchi da strade: secondo normative nazionali;
Distanza dai confini = 5,00 m.

Si da atto che la P.la nr. **191** del Fg. Nr. **23** (per una superficie di **mq 5.553,00**), la P.la nr. **193** del Fg. Nr. **23** (per una superficie di **mq 3.114,00**), la P.la nr. **203** del Fg. Nr. **23** (per una superficie di **mq 300,00**) e la P.la nr. **205** del Fg. Nr. **23** (per una superficie di **mq 518,00**), come risulta dal rilievo delle aree percorse dal fuoco del Corpo Forestale dello Stato, è assoggettata a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

L'intero territorio comunale è assoggettato a Vincolo Paesaggistico di cui all'art. 134 del D.Lgs. nr. 42/2004 ed è sottoposto a tutte le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed alle norme del sovraordinato Piano Territoriale Paesistico del Metapontino (PTPM) approvato con Legge Regionale nr. 3/1990.

Su tutto il territorio comunale valgono le norme di carattere nazionale in materia di Sismicità.

La quasi totalità del territorio comunale è assoggettato a Vincolo Idrogeologico, così come specificato nella planimetria generale di R.U. tav. 1.1, ed è sottoposto al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico.

Il presente certificato si rilascia, a richiesta dell'interessato, su carta libera, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, per l'uso consentito ed ha la validità di un anno dalla data del rilascio (art. 30, comma 3) se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011), fermo restando la deroga prevista all'art. 6 della Legge 26.04.2012, nr. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì **13.09.2024**

